

Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali

(Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI)

Modifica del 29 settembre 2006

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 dicembre 1983¹ sulla prevenzione degli infortuni è modificata come segue:

Art. 20 Vie d'evacuazione

¹ In caso di pericolo, i posti di lavoro, i locali, gli edifici e il sedime dell'azienda devono poter essere abbandonati in qualsiasi momento in modo rapido e sicuro. I passaggi che in caso d'emergenza servono da vie d'evacuazione devono essere segnalati in modo adeguato e vanno sempre mantenuti liberi da ostacoli.

² La via d'evacuazione è il tragitto più breve che una persona può percorrere da un qualsiasi posto nell'edificio o nell'impianto per recarsi all'aperto, in un luogo sicuro.

³ Le porte d'accesso a vie d'evacuazione devono sempre essere segnalate come tali; devono poter essere aperte rapidamente, nella direzione d'uscita, senza ricorrere a strumenti ausiliari e in modo sicuro.

⁴ Numero, larghezza, forma e disposizione di uscite, rampe di scale e corridoi devono essere adeguati all'estensione e all'uso previsto dell'edificio o di parti del medesimo, al numero dei piani, ai pericoli che presenta l'azienda e al numero delle persone.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2006.

29 settembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ RS 832.30

